

ALLEGATO 2

FASCICOLO INFORMATIVO

Redatto ai sensi degli artt. 37 e ss. del Regolamento Consob del 15 febbraio 2018, n. 20307 e degli artt. 44 e ss. del Regolamento delegato (UE) 2017/565

A) INFORMAZIONI SULLA SOCIETA' DI GESTIONE E SUI SERVIZI PRESTATI

1. Denominazione sociale, indirizzo e recapiti

Hedge Invest SGR p.A. (di seguito, la “SGR” o la “Società”) ha sede legale ed operativa in Milano, Via Turati 40, capitale Euro 3.542.400, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano: 13186000157.

La SGR dichiara di essere una “società di gestione del risparmio”, secondo le definizioni contenute nell’art. 1, comma 1, lettera o) del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n.58 – “Testo Unico della Finanza” – e successive modificazioni, autorizzata alla gestione dei prodotti ed alla prestazione dei servizi di investimento previsti dalla medesima normativa per le SGR.

La SGR è iscritta all’albo delle società di gestione del risparmio tenuto dalla Banca d’Italia nella sezione dei gestori di OICVM con numero 26, nella sezione dei gestori di FIA con numero 34 e nella sezione dei gestori di ELTIF con numero 4.

L’albo è consultabile anche tramite internet all’indirizzo www.bancaditalia.it, nella sezione “Vigilanza”. Banca d’Italia ha sede in Roma, via Nazionale 91 (tel: +39 06 47921, PEC: bancaditalia@pec.bancaditalia.it, Casella di posta elettronica: email@bancaditalia.it).

La SGR è altresì sottoposta alla vigilanza di Consob (con sede in Roma, via G.B. Martini 2, tel. 06.84771, PEC; consob@pec.consob.it; email: consob@consob.it).

In particolare Hedge Invest SGR p.A. presta:

- (i) il servizio di gestione collettiva del risparmio realizzata attraverso:
 - la promozione, istituzione e organizzazione di fondi comuni d’investimento e l’amministrazione dei rapporti con i partecipanti;
 - la gestione del patrimonio di fondi comuni di investimento (OICR) di propria e altrui istituzione (mediante l’investimento avente ad oggetto strumenti finanziari, crediti o altri beni mobili o immobili);
 - la commercializzazione di quote o azioni di OICR di propria istituzione o di OICR gestiti in delega autorizzati alla commercializzazione in Italia;
- (ii) il servizio di consulenza in materia di investimenti su base non indipendente e limitatamente alle quote di fondi comuni di investimento di propria istituzione o gestiti in delega autorizzati alla commercializzazione in Italia.

2. Lingua e metodi utilizzati nelle comunicazioni

Le richieste di informazioni e documenti possono essere inoltrate alla Società, in italiano, tramite posta, fax ed e-mail, ai seguenti recapiti:

Hedge Invest SGR p.A. Investor Support
Via Filippo Turati 40 – 20121 Milano
Tel. 0039 02 667441
Fax 0039 02 6674450
E-mail: investorsupport@hedgeinvest.it

Gli ordini (i.e. sottoscrizione e rimborso di quote dei Fondi istituiti e/o commercializzati dalla SGR) sono impartiti dal cliente secondo le modalità ed i termini definiti dal Regolamento di gestione o nel Prospetto di ciascun fondo e indicati nei moduli di sottoscrizione e relativi allegati

Nel caso di comunicazioni telefoniche, non è consentito al cliente l'inoltro di ordini o argomenti rilevanti per il rapporto.

B) INFORMATIVA IN MERITO ALLE MODALITA' ED AI TEMPI DI TRATTAZIONE DEI RECLAMI

Per eventuali **reclami** il cliente può rivolgersi alla SGR inoltrando comunicazione in forma scritta all'indirizzo della sede della SGR o via email all'indirizzo investorsupport@hedgeinvest.it.

I reclami sono trattati dalla SGR e verificati dalla funzione di controllo di conformità (Compliance). La SGR ha adottato idonee procedure per garantire la sollecita trattazione dei reclami presentati dai clienti.

Il processo di gestione dei reclami attinenti alla prestazione dei servizi di investimento ed accessori si conclude nel tempo massimo di 60 giorni dal ricevimento del reclamo. La SGR ha definito un processo al quale partecipano una pluralità di strutture, in modo da garantire un esame articolato della problematica emergente dal reclamo. La lettera di risposta al reclamo viene inviata tempestivamente, al fine di comporre il reclamo nei termini sopra indicati, a mezzo raccomandata A/R al domicilio indicato dal cliente.

Qualora il cliente non si ritenga soddisfatto o non abbia ricevuto risposta al reclamo, può attivare una procedura di mediazione ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D. Lgs. 28/2010.

Inoltre, il Cliente potrà, in alcuni casi, ricorrere all'Arbitro per le Controversie Finanziarie ("ACF"), istituito dalla Consob (l'autorità di vigilanza sui mercati finanziari) con delibera del 4 maggio 2016 n. 19602.

L'ACF è un sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie attivo presso la Consob, che ne supporta l'operatività attraverso un proprio apposito ufficio.

Possono essere sottoposte all'ACF controversie tra clienti *retail* (al dettaglio) e la SGR. Sono investitori *retail* i risparmiatori - anche imprese, società o altri enti - che non possiedono particolari competenze, esperienze e conoscenze, invece possedute dai clienti definiti "professionali". È data facoltà a più investitori di ricorrere congiuntamente all'ACF solo se titolari del medesimo rapporto oggetto di controversia con la SGR.

Per quanto riguarda l'ambito di competenza oggettivo, l'ACF è competente in merito a controversie insorte nell'esercizio delle attività di gestione collettiva del risparmio, consulenza e gestione individuale di portafogli e relative alla violazione da parte della SGR degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza nonché degli obblighi previsti dagli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) n. 1286/2014 e dalle relative disposizioni attuative.

Verificato che la controversia rientri nell'ambito di operatività dell'ACF, occorre ancora fare attenzione che:

- la somma richiesta alla SGR non superi Euro 500.000 (in caso superi tale ammontare, il Cliente non potrà ricorrere all'ACF ma dovrà rivolgersi necessariamente all'Autorità Giudiziaria);
- sugli stessi fatti oggetto di ricorso non siano pendenti altre procedure di risoluzione extragiudiziarie

delle controversie, ovvero procedimenti arbitrali o giurisdizionali e non risultino dichiarazioni di improcedibilità o l'adozione di provvedimenti previsti dall'articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, né esista una precedente decisione di merito assunta dall'ACF ovvero una decisione assunta all'esito di un procedimento giurisdizionale o arbitrale;

- sia stato preventivamente presentato un reclamo alla SGR che ha risposto in maniera insoddisfacente oppure non ha risposto affatto nei 60 giorni successivi alla presentazione;
- il ricorso sia presentato entro un anno dalla data di presentazione del reclamo all'intermediario;
- la controversia stessa riferisca ad operazioni o a comportamenti posti in essere entro il decimo anno precedente alla data di presentazione del ricorso.

Il diritto di ricorrere all'ACF non può formare oggetto di rinuncia da parte del Cliente ed è sempre esercitabile anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale contenute nei contratti di investimento che disciplinano il rapporto fra il Cliente e la SGR.

La SGR valuterà i reclami alla luce degli orientamenti desumibili dalle decisioni dell'ACF. In caso di mancato o parziale accoglimento di tali reclami, la SGR fornirà al Cliente adeguate informazioni circa i modi e i tempi per la presentazione del ricorso all'ACF.

Ricorrere all'ACF è gratuito.

La presentazione del ricorso si effettua online attraverso il sito web dell'ACF (www.acf.consob.it).

Resta impregiudicato il diritto del Cliente di ricorrere all'Autorità Giudiziaria laddove non sia soddisfatto della decisione arbitrale, fermo restando che tale ricorso è attivabile, a pena di improcedibilità, solo qualora il Cliente abbia prima esperito una delle procedure conciliative di cui sopra.

C) INFORMATIVA SULLA SALVAGUARDIA DEGLI STRUMENTI FINANZIARI E DELLE SOMME DI DENARO DELLA CLIENTELA

L'informativa in oggetto è contenuta nel regolamento di gestione dei fondi istituiti e gestiti dalla SGR e nei moduli di sottoscrizione e relativi allegati per gli OICR commercializzati in Italia.

D) INFORMATIVA SUI SISTEMI DI INDENNIZZO DEGLI INVESTITORI E/O DI GARANZIA DEI DEPOSITI PERTINENTI.

La SGR è aderente al **Fondo Nazionale di Garanzia** (di seguito il "Fondo"), istituito dall'articolo 15 della legge 2 gennaio 1991, n. 1. Il "Fondo" ha personalità giuridica di diritto privato e autonomia patrimoniale ed è riconosciuto "sistema di indennizzo" dall'art. 62, comma 1, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415. L'organizzazione e il funzionamento del "Fondo" sono disciplinati dallo Statuto. Gli interventi istituzionali sono disciplinati dal "Regolamento operativo" previsto dall'art. 12, comma 1, del decreto del Ministro del tesoro 14 novembre 1997, n.485.

Il Fondo indennizza gli investitori, entro limiti di importo previsti, per i crediti, rappresentati da strumenti finanziari e/o da denaro connesso con operazioni di investimento, nei confronti di intermediari aderenti al Fondo, derivanti dalla prestazione di "servizi di investimento", tra cui il servizio di consulenza in strumenti finanziari.

Gli interventi del Fondo avvengono in relazione all'accertamento di cause di insolvenza da parte dell'intermediario (liquidazione coatta amministrativa, fallimento, concordato preventivo).

Il Fondo indennizza gli investitori per i crediti derivanti dalla mancata restituzione integrale del denaro e degli strumenti finanziari o del loro controvalore, riconosciuti in via definitiva dagli organi della procedura concorsuale.

Inoltre, ai sensi dell'art. 32-ter.1 del Testo Unico della Finanza, è istituito presso la Consob un "Fondo per la tutela stragiudiziale dei risparmiatori e degli investitori", al fine di agevolare l'accesso dei risparmiatori e degli investitori alla più ampia tutela nell'ambito delle procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie previste ai sensi dell'articolo 32-ter del Testo Unico della Finanza. In particolare, tale Fondo è destinato a garantire ai risparmiatori e agli investitori, diversi dai clienti professionali, nei limiti delle disponibilità del Fondo medesimo, la gratuità dell'accesso alla procedura di risoluzione stragiudiziale delle controversie di cui all'articolo 32-ter del Testo Unico della Finanza, mediante esonero dal versamento della relativa quota concernente le spese amministrative per l'avvio della procedura, nonché, per l'eventuale parte residua, a consentire l'adozione di ulteriori misure a favore dei risparmiatori e degli investitori, da parte della Consob, anche con riguardo alla tematica dell'educazione finanziaria.

E) INFORMATIVA SINTETICA SULLA STRATEGIA DI ESECUZIONE E DI TRASMISSIONE DEGLI ORDINI

In conformità alle disposizioni richiamate, la SGR, con riferimento al servizio di gestione collettiva del risparmio da essa prestato, ha predisposto la propria "Strategia per la trasmissione e l'esecuzione degli ordini su strumenti finanziari" ("Strategia"), sulla base dei seguenti principi di carattere generale.

La SGR, in considerazione dell'organizzazione interna adottata per le strutture dedite all'attività di gestione collettiva e dell'entità delle masse gestite, ritiene più rispondente alle proprie strategie di gestione aziendale il mantenimento di uno schema operativo basato sul ricorso al c.d. accesso indiretto alle Sedi di esecuzione identificate in funzione delle esigenze di gestione.

Sulla base di detta Strategia la SGR, per ciascuna tipologia di strumenti negoziati nell'ambito dei servizi prestati, individua e seleziona le entità alle quali gli ordini sono trasmessi, in ragione delle strategie di esecuzione adottate da queste ultime; pertanto, ciascuna delle entità selezionate ha una strategia di esecuzione compatibile con l'ordine di importanza attribuito dalla SGR ai fattori di *best execution* di seguito elencati. Inoltre, le controparti di negoziazione selezionate hanno classificato la SGR come "Cliente professionale", al fine di assumersi direttamente gli obblighi in tema di trasparenza e *best execution* previsti dalla normativa comunitaria.

La Società trasmette gli ordini alle sole entità selezionate sulla base della Strategia. Tuttavia, in casi del tutto eccezionali ed al fine di ottenere il miglior risultato possibile per l'esecuzione degli ordini, la Società si riserva di utilizzare un'entità non identificata nella Strategia.

La Strategia è valida sia per i clienti al dettaglio, sia per i clienti professionali.

Fattori di best execution e selezione delle controparti di negoziazione

A sensi dell'art. 101 del Regolamento Intermediari, la SGR, nella prestazione del servizio di gestione collettiva, allorché trasmettono gli ordini su strumenti finanziari per conto degli OICR gestiti, adotta tutte le misure ragionevoli per ottenere il miglior risultato possibile, prendendo in considerazione almeno i seguenti fattori: *prezzo, costi, rapidità e probabilità di esecuzione e di regolamento, dimensioni, natura dell'ordine o qualsiasi altra considerazione pertinente ai fini della sua esecuzione.*

La SGR, ai sensi della medesima norma, definisce l'importanza relativa di ciascuno dei suddetti fattori, tenendo conto dei seguenti criteri:

- a) gli obiettivi, lo stile di gestione, la politica di investimento e i rischi specifici dell'OICR gestito, come indicati nel prospetto ovvero, in mancanza, nel regolamento di gestione o nello statuto dell'OICR;
- b) le caratteristiche dell'ordine;

- c) le caratteristiche degli strumenti finanziari che sono oggetto dell'ordine e le caratteristiche delle condizioni di liquidabilità degli strumenti finanziari medesimi;
- d) le caratteristiche delle entità alle quali l'ordine può essere diretto.

Alla luce di quanto sopra, la SGR ha definito le misure per la individuazione delle controparti, in funzione delle diverse categorie di strumenti finanziari trattati, ai quali gli ordini sono trasmessi in ragione delle strategie di esecuzione adottate da questi ultimi, in vista di conseguire – in maniera duratura - il miglior risultato possibile per gli OICR gestiti.

Un elenco completo delle controparti a cui la SGR dirige gli ordini è disponibile e, periodicamente aggiornato, sul sito internet della SGR [all'indirizzo <http://www.hedgeinvest.it>] o, su richiesta del Cliente, presso la sede della SGR.

Monitoraggio e review della Transmission Policy

La SGR controlla e verifica:

- a) l'efficacia delle misure adottate e, cioè, l'individuazione dei *fattori* e la loro importanza relativa;
- b) la qualità dell'esecuzione da parte del soggetto negoziatore identificato.

Ove necessario, la SGR interviene per porre rimedio ad eventuali carenze riscontrate. In ogni caso, la SGR riesamina la propria Strategia annualmente e ove si verificano circostanze rilevanti tali da influire sulla capacità della SGR stessa di continuare ad ottenere il miglior risultato possibile per i propri clienti.

La SGR comunica ogni modifica rilevante apportata alla Strategia, inviando una comunicazione scritta ai clienti e pubblicando la Policy aggiornata sul proprio sito.

Non saranno, invece, oggetto di comunicazione specifica le semplici modifiche apportate all'identità del soggetto negoziatore. Il cliente può comunque visionare in ogni momento sul sito internet della SGR il documento aggiornato, ovvero richiedere copia dello stesso alla SGR.

F) INFORMATIVA SULLE MISURE ADOTTATE PER LA GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE

1. Introduzione

Ai sensi della normativa applicabile, la SGR è tenuta a dotarsi di una struttura organizzativa e amministrativa per l'identificazione, il monitoraggio e la prevenzione o gestione dei conflitti di interesse.

A tal fine, la SGR adotta una apposita procedura, di seguito sinteticamente riassunta nelle sue linee guida. Su richiesta del Cliente, è possibile ottenere maggiori dettagli sulla politica della SGR in materia di conflitti di interesse.

2. La politica in materia di conflitti di interesse

La SGR adotta ai sensi della vigente normativa ogni misura ragionevole per identificare i conflitti di interesse che potrebbero insorgere con il cliente o tra clienti, al momento della prestazione di qualunque servizio/attività principale o accessorio prestat/a e più in particolare tra la stessa SGR e i fondi e i partecipanti agli stessi, tra i clienti di tali società e i fondi o tra i diversi fondi gestiti.

In particolare la SGR identifica nella funzione di Compliance la funzione preposta a verificare il rispetto della predetta "*conflict policy*", alla tenuta del c.d. Registro dei Conflitti ed al reporting al Consiglio di Amministrazione.

La politica di gestione del conflitto di interessi della SGR prevede:

- a) l'identificazione delle situazioni rilevanti di conflitto di interessi che possono originarsi nel corso della propria attività;
- b) la predisposizione ed il mantenimento di misure efficienti atte ad individuare preventivamente le possibili situazioni di conflitto, e tra di esse in particolare quelle che generano o potrebbero generare un conflitto di interessi tale da ledere in modo significativo gli interessi di uno o più fondi e/o di uno o più clienti;
- c) l'implementazione di appositi presidi per la prevenzione o gestione delle situazioni di conflitto di interessi, laddove verificatesi.

Ove le misure adottate non siano sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere agli interessi dei clienti sia evitato, la SGR informa chiaramente e per iscritto i clienti, prima di agire per loro conto, della natura generale e delle fonti dei conflitti e delle misure adottate per mitigare i rischi affinché essi possano assumere una decisione informata sui servizi prestati, in considerazione del contesto in cui le situazioni di conflitto si manifestano.

Con specifico riferimento alla **attività di gestione collettiva del risparmio**, detti conflitti sono gestiti tramite idonee misure organizzative in modo da evitare che il patrimonio dei fondi sia gravato da oneri altrimenti evitabili o escluso dalla percezione di utilità ad esso spettanti, o che, in ogni caso, tali conflitti rechino pregiudizio ai fondi gestiti e ai partecipanti agli stessi.

Sempre con riferimento alla attività di gestione collettiva del risparmio la SGR considera, tra le circostanze tali da far sorgere un conflitto di interessi, le situazioni che danno origine a un conflitto tra:

- a) gli interessi della società, anche derivanti da rapporti di gruppo e dalla prestazione congiunta di più servizi, di uno o più clienti e i doveri della società nei confronti degli OICR;
- b) gli interessi di due o più OICR ingestione.

Quando le misure adottate non risultino sufficienti ad escludere il rischio che il conflitto di interessi rechi pregiudizio ai fondi gestiti e ai partecipanti agli stessi, tale circostanza viene sottoposta agli organi aziendali competenti ai fini dell'adozione delle deliberazioni necessarie per assicurare comunque l'equo trattamento dei fondi e dei partecipanti agli stessi.

Come previsto dal Regolamento Intermediari, la SGR mette a disposizione dei clienti/investitori - mediante inserimento nella newsletter periodica - un'informativa sulle situazioni di conflitto di cui al paragrafo precedente, con le decisioni assunte dagli organi competenti e la relativa motivazione.

G) INFORMATIVA IN MATERIA DI INCENTIVI(INDUCEMENT)

La Direttiva 2014/65/UE e per essa i richiamati regolamenti attuativi ("MiFID II" o la "Direttiva"), richiede alla SGR di ottemperare al dovere di comportarsi "in modo onesto, equo e professionale". Tra gli adempimenti del principio generale cui deve ispirarsi il comportamento della SGR, la Direttiva ed il regolatore nazionale, la Consob, per il tramite del Regolamento Intermediari, hanno fissato alcune precise condizioni in merito alle tipologie di incentivo a favore della SGR.

Nel dettaglio, la MiFID II prevede che gli intermediari non possono, in relazione alla prestazione di un servizio di investimento diverso dalla gestione di portafogli e dalla consulenza su base indipendente, o accessorio, pagare o percepire un onorario o una commissione o fornire o ricevere benefici non monetari in relazione alla prestazione di un servizio di investimento o di un servizio accessorio da parte di un qualsiasi soggetto diverso dal cliente o da una persona operante per suo conto, a meno che i pagamenti o i benefici abbiano lo scopo di accrescere la qualità del servizio fornito al cliente, e non pregiudichino il rispetto del dovere dell'impresa di investimento di agire in modo onesto, equo e professionale nel migliore interesse del

cliente.

Sono esclusi da tale divieto i pagamenti o benefici che consentono o sono necessari alla prestazione di servizi d'investimento, come ad esempio i costi di custodia, le competenze di regolamento e cambio, i prelievi obbligatori o le competenze legali e, che per loro natura, non possono entrare in conflitto con il dovere dell'impresa di investimento di agire in modo onesto, equo e professionale per servire al meglio gli interessi dei suoi clienti, non sono soggetti agli obblighi di cui al primo comma.

La SGR non percepisce benefici monetari da parte degli "intermediari negoziatori" di cui si avvale per la compravendita degli strumenti finanziari di compendio del portafoglio gestito o di incentivi, che possono assumere la forma di retrocessioni delle commissioni di negoziazione/intermediazione riconosciute dalla SGR, e da questa addebitate ai fondi, all'intermediario.

Quanto alla percezione di utilità non monetarie sotto forma di ricerche, studi, analisi dei mercati o di singoli strumenti finanziari da parte di qualificati "uffici studi" la SGR valuta, coerentemente con la strategia di trasmissione di ordini dalla stessa posta in essere e comunicata al cliente, i casi in cui la prestazione di tali servizi sia qualificabile come incentivo ai sensi della normativa applicabile.

La SGR può ottenere retrocessioni da parte delle società di gestione di fondi comuni di investimento in cui investono i Fondi gestiti dalla SGR stessa. Detti importi vengono accreditati al fondo interessato. Ove l'importo riconosciuto si basi sulla posizione complessiva di più fondi, la SGR effettua una divisione tra i vari Fondi in proporzione al contributo di ciascuno di essi all'ottenimento della retrocessione.

La SGR può ricevere pagamenti da società di gestione di fondi comuni di investimento in cui i Fondi gestiti dalla medesima SGR investono il proprio patrimonio, finalizzati a coprire i costi di:

- a) attività info-formative, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo corsi di formazione e sessioni informative-formative e/o
- b) la predisposizione di materiale informativo,

indirizzati alla rete di vendita dei prodotti gestiti e offerti dalla SGR. Tali attività e materiali devono essere funzionali e idonei a supportare l'aggiornamento professionale della rete di vendita e ad assistere la medesima rete di vendita nella diffusione della conoscenza dei prodotti di SGR, accrescendo conseguentemente la qualità del servizio prestato all'investitore nei prodotti della SGR. L'importo di tali pagamenti non può essere superiore al costo effettivamente sostenuto dalla SGR stessa per le iniziative info-formative interessate.

La SGR può corrispondere retrocessioni ai soggetti gestori di portafogli, su base individuale o collettiva, delle commissioni di gestione periodicamente maturate sui patrimoni degli OICR sul presupposto che queste somme siano riaccreditate a beneficio dei patrimoni dagli stessi gestiti.

La SGR corrisponde retrocessioni ai soggetti incaricati del collocamento in percentuale delle commissioni di gestione periodicamente maturate sui patrimoni degli OICR sul presupposto che questo accresca la qualità del servizio dagli stessi svolto nei confronti degli Investitori. La percentuale può andare da un minimo del 25% ad un massimo del 75% a seconda dei prodotti e delle classi di quote/azioni collocati.

La SGR inoltre corrisponde al collocatore il 100% delle commissioni di sottoscrizione (ove previste e applicate) corrisposte dagli investitori negli OICR.

La retrocessione delle commissioni di sottoscrizione e gestione è volta a remunerare l'attività di distribuzione svolta dai soggetti incaricati del collocamento, nonché lo svolgimento da parte di questi ultimi di attività che accrescono la qualità del servizio prestato agli investitori, quali ad esempio, l'abbinamento al servizio di collocamento del servizio di consulenza in materia di investimenti, l'offerta di un ampio ventaglio di strumenti finanziari in una prospettiva di *open architecture*, lo svolgimento di attività di assistenza continuativa nella fase post-vendita dei prodotti.

Inoltre, la SGR può fornire ai soggetti incaricati del collocamento prestazioni monetarie e non monetarie quali in particolare:

- prestazioni monetarie e non monetarie connesse a iniziative di formazione e di marketing, organizzate dalla SGR e/o dai collocatori, finalizzate ad accrescere il livello di professionalità e di informazione della rete commerciale;
- la fornitura di piccoli doni o forme di ospitalità del personale dei collocatori non collegate allo svolgimento di eventi formativi, corsi e workshop;
- pagamento di vitto e alloggio al personale dei collocatori che partecipi a corsi, eventi formativi e workshop organizzati dalla SGR.

La SGR stipula accordi di segnalazione di pregi con soggetti che si incaricano di veicolare il nome e i pregi di Hedge Invest nei confronti di potenziali clienti. Il segnalatore si impegna a limitarsi a tale attività, senza entrare nel merito dei pregi dei singoli prodotti o servizi di investimento offerti dalla SGR. Per tale attività la SGR corrisponde un compenso *una tantum*, compreso tra 0.35% e 0.80% dei patrimoni conferiti dai clienti, oppure un compenso su base continuativa pari allo 0.20% dei patrimoni conferiti per un periodo di 3 anni.

Norma per gli investitori del fondo HI UK Select Fund

La SGR riconosce un'agevolazione finanziaria dello 0,25% p.a. agli investimenti facenti capo al medesimo soggetto nelle classi I che superino complessivamente €5 mln.

La SGR riconosce un'agevolazione fino al

- 1,00% p.a. agli investimenti nelle classi I2
- 0,50% p.a. agli investimenti nelle classi DM2

da investitori già sottoscrittori di HI BennBridge EM Absolute Return Fund rimborsati forzosamente per effetto della liquidazione del comparto stesso.

Norma per gli investitori del fondo HI Numen Credit Fund

La SGR riconosce un'agevolazione finanziaria dello 0,70% p.a. agli investimenti nelle classi EUR DM2 e EUR I2 che – cumulativamente tra le classi – superino €50.000.000 (cinquanta milioni) e facciano capo al medesimo investitore o società di investimento o gestori patrimoniali facenti parte di un medesimo gruppo.

La SGR riconosce un'agevolazione finanziaria dello 0,30% p.a. agli investimenti nella classe I2 facenti capo al medesimo investitore o società di investimento o gestori patrimoniali facenti parte di un medesimo gruppo che detengono investimenti nel fondo pari ad almeno €30.000.000 (trenta milioni). L'agevolazione finanziaria è applicata solo alla quota di investimenti superiore alla soglia di €30.000.000.

La SGR riconosce un'agevolazione fino al

- 1,00% p.a. agli investimenti nelle classi I2
- 0,80% p.a. agli investimenti nelle classi DM2

da investitori già sottoscrittori di HI BennBridge EM Absolute Return Fund rimborsati forzosamente per effetto della liquidazione del comparto stesso.

Ulteriori dettagli sugli incentivi di cui sopra, ricevuti o corrisposti da Hedge Invest, sono disponibili su richiesta del cliente. La richiesta di maggiori dettagli deve essere inoltrata dal cliente via e-mail all'indirizzo investorsupport@hedgeinvest.it o via posta all'attenzione dell'Ufficio Investor Support, presso la sede della società, in Via Turati 40, 20121 Milano.

H) INFORMATIVA SULLA NATURA E I RISCHI DEGLI INVESTIMENTI IN STRUMENTI FINANZIARI

L'informativa in oggetto è fornita nell'ambito del Regolamento di gestione o nel Prospetto di ciascun Fondo.

I) INTEGRAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISCHI DI SOSTENIBILITÀ NEL SERVIZIO DI CONSULENZA IN MATERIA DI INVESTIMENTI PRESTATO DA HEDGE INVEST

I rischi di sostenibilità sono definiti dal Regolamento (UE) 2088/2019 (“Regolamento SFDR”) come quegli eventi o condizioni di tipo ambientale, sociale o di governance che, se si verificano, potrebbero provocare un significativo impatto negativo effettivo o potenziale sul valore dell’investimento. Hedge Invest SGR S.p.A. (di seguito “Hedge Invest”) ha integrato la valutazione dei rischi di sostenibilità e dei loro impatti nelle proprie politiche di investimento e nei processi che disciplinano le proprie decisioni di consulenza in materia di investimenti.

Identificazione e valutazione dei rischi di sostenibilità nelle raccomandazioni di investimento

Nell’ambito del proprio servizio di consulenza in materia di investimenti, Hedge Invest identifica i rilevanti rischi di sostenibilità e valuta il loro potenziale impatto sul valore degli investimenti raccomandati.

I rischi di sostenibilità sono rischi finanziari definiti dall’art. 2, n. 22) del Regolamento SFDR come eventi o condizioni di tipo ambientale, sociale o di governance che, se si verificano, potrebbero provocare un significativo impatto negativo effettivo o potenziale sul valore dell’investimento.

Nell’ambito della propria politica sui rischi di sostenibilità Hedge Invest ha predisposto idonee procedure di individuazione, valutazione, gestione e monitoraggio dei rischi di sostenibilità rilevanti e del loro potenziale impatto sul valore degli investimenti.

Dal momento che il servizio di consulenza in materia di investimenti di Hedge Invest ha ad oggetto esclusivamente i fondi dalla stessa gestiti direttamente o con delega di gestione a terzi, l’attività di identificazione e valutazione dei rischi di sostenibilità nell’ambito del servizio di consulenza si basa in modo rilevante sull’attività di identificazione e valutazione dei rischi di sostenibilità svolta con riferimento alla gestione dei fondi stessi.

Rischi rilevanti per gli OICR oggetto del servizio di consulenza in materia di investimenti

Tra gli OICR oggetto del servizio di consulenza di Hedge Invest alcuni sono soggetti a rilevanti rischi di sostenibilità, mentre altri non sono soggetti a rilevanti rischi di sostenibilità.

Si riportano di seguito le considerazioni relative all’integrazione dei rischi di sostenibilità e delle valutazioni dei probabili impatti dei rischi di sostenibilità sul rendimento per ciascuno dei fondi gestiti dalla Hedge Invest.

Fondo	Valutazioni
Hedge Invest Global Fund, Consultinvest Next Generation e Consultinvest Smart Portfolio	<p>Hedge Invest Global Fund, di tipo FIA riservato aperto, persegue l’obiettivo d’investire in quote di altri organismi di investimento collettivo del risparmio (i “fondi target”) tipo AIF rientranti nella categoria “hedge funds” o UCITS, basati nella UE o non UE, che perseguono strategie di diversa tipologia.</p> <p>Consultinvest Next Generation è un fondo UCITS multimanager il cui patrimonio è investito principalmente in parti di OICR selezionati sulla base di valutazioni</p>

	<p>qualitative relative (i) al gestore ed alle tecniche di gestione da questi utilizzate (ii) ai settori di investimento sottostanti agli OICR selezionati.</p> <p>Consultinvest Smart Portfolio è un fondo UCITS multimanager il cui patrimonio è investito principalmente in parti di OICR (inclusi ETF) selezionati sulla base di valutazioni qualitative relative (i) al gestore ed alle tecniche di gestione da questi utilizzate (ii) ai settori di investimento sottostanti agli OICR selezionati.</p> <p>Valutazione rischio sostenibilità</p> <p>Hedge Invest Global Fund, Consultinvest Next Generation e Consultinvest Smart Portfolio sono esposti al rischio di sostenibilità indirettamente, per il tramite dei fondi target in cui sono investiti. Gli investimenti dei fondi target, qualora siano riconducibili a strumenti finanziari emessi da società, possono infatti essere esposti a potenziali perdite provocate da danni derivanti da un evento o una condizione di tipo ambientale, sociale o di governance.</p> <p>Integrazione del rischio di sostenibilità nelle decisioni di investimento</p> <p>Tale tipologia di rischio viene integrata nel processo di selezione delle opportunità d’investimento e prevede un’analisi di come i principali fattori che compongono il rischio di sostenibilità, quali ambientali, sociali e di governance (“fattori ESG”), siano integrati all’interno del processo d’investimento del fondo target. La suddetta analisi è volta a categorizzare ciascun fondo in:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Fondo No-ESG 2. Fondo ESG-consapevole 3. Fondo sostenibile <p>ed è complementare all’analisi qualitativa condotta sul fondo target che consiste in una due-diligence approfondita sulla strategia d’investimento, regole e procedure di risk management, background e <i>reference</i> del/i gestore/i, qualità ed efficienza della struttura di asset management, procedure contabili-amministrative e rischi operativi, track record del fondo, trasparenza data agli investitori.</p> <p>Hedge Invest Global Fund, Consultinvest Next Generation e Consultinvest Smart Portfolio potranno investire in fondi target che abbiano una bassa considerazione dei fattori ESG, tuttavia, a fronte di un risultato equiparabile tra due fondi target in termini di strategia e profilo rischio/rendimento, si tende a prediligere l’investimento in fondi che siano ESG-consapevole o sostenibile.</p> <p>La SGR prevede inoltre un’attenta diversificazione di portafoglio in termini di esposizione per strategia o per concentrazione a livello di singolo fondo target, al fine di mitigare i rischi a cui Hedge Invest Global Fund, Consultinvest Next Generation e Consultinvest Smart Portfolio sono esposti.</p> <p>La SGR ritiene che gli impatti dei rischi di sostenibilità sul rendimento dei due fondi siano limitati vista l’attenta diversificazione di portafoglio implementata.</p> <p>In ogni caso la SGR monitorerà e terrà conto di tutte le indicazioni sulla valutazione degli impatti dei rischi di sostenibilità provenienti dagli emittenti di fondi target.</p>
<p>HI Algebris PMI Innovative ELTIF</p>	<p>La gestione del fondo è delegata ad Algebris Investments (Ireland) Limited (“Algebris”).</p> <p>Il Fondo si qualifica come ELTIF ai sensi del Regolamento ELTIF e si configura</p>

come Fondo comune di investimento mobiliare, alternativo, chiuso e non riservato. Il Fondo promuove caratteristiche ambientali e sociali, ai sensi dell'art. 8 del Regolamento (UE) 2019/2088.

1. Valutazione dei probabili effetti dei rischi di sostenibilità sul rendimento dei prodotti finanziari

I rischi di sostenibilità possono influire in modo negativo sul rendimento del Fondo. Hedge Invest SGR S.p.A. (di seguito "Hedge Invest") ha adottato una politica di integrazione dei rischi di sostenibilità nel suo processo decisionale di investimento.

Hedge Invest verifica e monitora costantemente l'operato di Algebris Investments (Ireland) Limited in quanto delegata alla gestione dei propri fondi e si assicura che la stessa integri la valutazione dei rischi di sostenibilità nei propri processi decisionali di investimento.

Per "rischio di sostenibilità" si intende un evento o una condizione di tipo ambientale, sociale o di governance che, se si verifica, potrebbe provocare un significativo impatto negativo, reale o potenziale, sul valore dell'investimento e, conseguentemente, sul NAV (Net Asset Value) del Fondo.

Il Fondo investe principalmente in titoli di società italiane. I rischi di sostenibilità di tali investimenti includono i rischi di sostenibilità degli investimenti effettuati dalle società partecipate dal Fondo, nonché altri rischi di sostenibilità riguardanti esclusivamente le stesse società partecipate dal Fondo.

Gli investimenti del Fondo sono esposti a perdite derivanti da danni alla reputazione che una società target può subire per una serie di ragioni, tra cui:

- questioni di carattere ambientale, sociale o di governance in relazione all'attività dell'emittente partecipato;
- violazione dei diritti umani o dei diritti dei lavoratori;
- inosservanza di standard di salute e sicurezza sul lavoro;
- discriminazione di genere, razza e/o inosservanza di altri standard di non discriminazione;
- altre controversie o scandali.

Il danno reputazionale a una società target può portare a un conseguente calo della domanda dei suoi prodotti o servizi, alla perdita di personale di rilievo, all'esclusione da potenziali opportunità commerciali, all'aumento dei costi di attività e/o all'aumento del costo del capitale.

2. Integrazione dei rischi di sostenibilità nel processo decisionale in materia di investimenti

I suddetti rischi di sostenibilità sono ritenuti rilevanti; si consideri che ulteriori rischi di sostenibilità sono mitigati e/o esclusi dalle caratteristiche ambientali e sociali del

	<p>Fondo.</p> <p>Posto che il Fondo promuove caratteristiche ambientali e sociali, ai sensi dell'art. 8 del Regolamento (UE) 2019/2088, per maggiori dettagli al riguardo si rinvia al documento sulla <i>“Trasparenza della promozione delle caratteristiche ambientali o sociali e degli investimenti sostenibili su siti web”</i> redatto ai sensi dell'art. 10 del Regolamento (UE) 2019/2088 e pubblicato sul sito web della SGR.</p>
<p>HI Numen Credit Fund</p>	<p>La gestione del Fondo è delegata a Numen Capital LLP (il “Gestore Delegato”).</p> <p>Il Fondo, di tipo UCITS, investe principalmente in strumenti obbligazionari quotati, adottando una strategia d'investimento generale che non prevede un approccio di tipo esclusivo su settori o industrie.</p> <p>Valutazione rischio sostenibilità</p> <p>Il Fondo è esposto al rischio di sostenibilità in relazione alle società in cui investe. Tali società possono infatti essere esposte a potenziali perdite provocate da danni derivanti da un evento o una condizione di tipo ambientale, sociale o di governance.</p> <p>Integrazione del rischio di sostenibilità nelle decisioni di investimento</p> <p>Il Gestore Delegato ritiene che la considerazione dei rischi di sostenibilità all'interno della valutazione del rischio complessivo di un investimento sia un fattore importante nell'analisi del rischio associato al relativo investimento e, di conseguenza, al rendimento del Fondo. Prendendo in considerazione i rischi di sostenibilità nel processo decisionale relativo agli investimenti, l'intenzione del Gestore Delegato è di gestire i rischi di sostenibilità in modo tale che gli stessi non abbiano un impatto materiale sul rendimento del Fondo tale da superare gli impatti derivanti generalmente dagli altri rischi legati all'investimento, così come già segnalati nel Prospetto del Fondo.</p> <p>In particolare, nel considerare e ricercare l'opportunità d'investimento il Gestore Delegato valuta se una società target sia in grado di generare un contributo positivo nel settore di appartenenza a livello di sostenibilità ambientale, se adotti comportamenti etici dal punto di vista sociale e se sia conforme a regole e comportamenti di buona governance.</p> <p>Poiché l'integrazione dei rischi di sostenibilità è parte integrante della valutazione complessiva del rischio associato a ciascun investimento, si prevede che il potenziale impatto sul rendimento del Fondo possa essere limitato. La considerazione dei rischi di sostenibilità e di qualsiasi impatto sul valore del Fondo fa parte del processo di valutazione e gestione degli investimenti effettuato nel continuo dal Gestore Delegato per l'intero ciclo di vita del Fondo.</p>
<p>HI UK Select Fund</p>	<p>La gestione del fondo è delegata a Premier Fund Managers Limited (il “Gestore Delegato”).</p> <p>Il Fondo, di tipo UCITS, investe principalmente in titoli azionari quotati su mercati regolamentati ed emessi da società domiciliate, costituite o che svolgono una parte significativa delle loro attività nel Regno Unito. Queste società hanno generalmente una capitalizzazione di mercato superiore a 500 milioni di sterline al momento</p>

	<p>dell'investimento..</p> <p>Valutazione rischio sostenibilità Il Fondo è esposto al rischio di sostenibilità in relazione alle società in cui investe. Tali società possono infatti essere esposte a potenziali perdite provocate da danni derivanti da un evento o una condizione di tipo ambientale, sociale o di governance.</p> <p>Integrazione del rischio di sostenibilità nelle decisioni di investimento Il Gestore Delegato ritiene che la considerazione dei rischi di sostenibilità all'interno della valutazione del rischio complessivo di un investimento, sia un fattore importante nell'analisi del rischio associato al relativo investimento e, di conseguenza, al rendimento del Fondo. Prendendo in considerazione i rischi di sostenibilità nel processo decisionale relativo agli investimenti, l'intenzione del Gestore Delegato è di gestire i rischi di sostenibilità in modo tale che gli stessi non abbiano un impatto materiale sul rendimento del Fondo tale da superare gli impatti derivanti dagli altri rischi legati all'investimento, così come già segnalati nel Prospetto del Fondo.</p> <p>In particolare, nel considerare e ricercare l'opportunità d'investimento il Gestore Delegato conduce una valutazione qualitativa sulle società, anche mediante l'analisi di report prodotti da soggetti terzi, quali brokers circa il livello di sostenibilità ambientale, l'adozione di comportamenti etici dal punto di vista sociale e la conformità a regole e comportamenti di buona governance.</p> <p>Poiché l'integrazione dei rischi di sostenibilità è parte integrante della valutazione complessiva del rischio associato a ciascun investimento, si prevede che il potenziale impatto sul rendimento del Fondo possa essere limitato. La considerazione dei rischi di sostenibilità e di qualsiasi impatto sul valore del Fondo fa parte del processo di valutazione e gestione degli investimenti effettuato nel continuo dal Gestore Delegato per l'intero ciclo di vita del Fondo.</p>
--	--

J) INFORMATIVA SUI COSTI ED ONERI

L'informativa in oggetto è fornita nell'ambito del Regolamento di gestione o nel Prospetto di ciascun Fondo.

L'incarico di svolgere il servizio di commercializzazione quote e/o azioni di OICR istituiti e/o gestiti - anche in delega - dalla SGR ("**OICR Commercializzati**"), non genera per i Clienti commissioni o spese ulteriori rispetto a quanto previsto nell'ambito del Regolamento di gestione o nel Prospetto di ciascun OICR Commercializzato, nonché nel relativo modulo di sottoscrizione. Nella misura massima prevista da tale documentazione, il Cliente potrà essere tenuto a versare alla SGR una commissione di sottoscrizione. L'importo di tale commissione, se esistente, sarà indicato nei documenti di sottoscrizione degli OICR distribuiti.

Per ottemperare al disposto di cui all'art. 50 (2) del Regolamento delegato (UE)n. 565/2017, la SGR comunica ai Clienti, in maniera aggregata, ex ante ed ex post:

- a) tutti i costi e gli oneri connessi applicati dalla SGR o da altre parti, qualora il cliente sia stato indirizzato a tali altre parti, per il servizio o i servizi di investimento e/o servizi accessori prestati al Cliente;
- b) tutti i costi e gli oneri connessi associati alla realizzazione e gestione degli OICR Commercializzati.

Al riguardo, si precisa che:

- nell'ambito dell'informativa ex ante, la SGR utilizza i costi effettivamente sostenuti come modello per i costi e gli oneri (indicati nelle tabelle allegate al presente documento) e che qualora non disponga di costi effettivi, la SGR potrà eseguire stime ragionevoli di tali costi;
- nell'ambito dell'informativa ex post, le informazioni si basano sui costi sostenuti dal Cliente e sono fornite in forma personalizzata nell'ambito della rendicontazione periodica.

L) INDIRIZZI IN MATERIA DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO

Alcuni OICR gestiti da Hedge Invest investono in categorie di strumenti finanziari cui può applicarsi la fattispecie:

quote (rectius 'azioni') di fondi hedge o di altri fondi aperti quote di fondi chiusi

azioni di società quotate

La prima fattispecie riguarda tutti gli OICR gestiti, mentre la seconda si applica in particolare agli OICR di tipo chiuso gestiti da Hedge Invest.

1. QUOTE/AZIONI DI FONDI HEDGE O DI ALTRI FONDI APERTI

Avvisi della convocazione di assemblee arrivano tramite la Banca depositaria/sub-depositaria, che li riceve normalmente dai Fund Administrators.

Oggetto delle delibere sono normalmente variazioni nelle condizioni di liquidità o dei costi a carico del fondo (di solito peggiorative almeno nelle ultime esperienze)

Di fatto la scelta è obbligata, in quanto di prassi viene previsto che chi non accetta le modifiche ha la possibilità di uscire dal fondo, magari in anticipo alle normali scadenze (waiver del lock-up o del preavviso) o senza l'applicazione di penali.

La SGR di solito non vota, in quanto ininfluente, oppure prende l'occasione per uscire dal fondo a migliori condizioni.

2. QUOTE DI FONDI CHIUSI

Tenuto conto della particolare tipologia di tali fondi il diritto di voto per gli azionisti è limitato solo a casi particolari, quali la liquidazione del fondo e il cambio del manager/general partner.

La SGR valuterà di volta in volta la scelta migliore da assumere tenuto conto dell'interesse dei sottoscrittori.

3. AZIONI DI SOCIETÀ QUOTATE

Gli importi investiti sono del tutto trascurabili rispetto al capitale della società partecipata. Di conseguenza per policy la SGR non esercita alcun diritto di voto.

Qualora - in casi eccezionali - si ritenesse opportuno farlo, verrà data apposita motivazione nel Comitato degli Investimenti.

M) INFORMATIVA SULLE PRINCIPALI REGOLE DI COMPORTAMENTO DEL CONSULENTE FINANZIARIO ABILITATO ALL'OFFERTA FUORI SEDE NEI CONFRONTI DEI CLIENTI O DEI POTENZIALI CLIENTI

Ai sensi della normativa vigente, il consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede:

- deve consegnare al cliente od al potenziale cliente, al momento del primo contatto e in ogni caso di variazione dei dati di seguito indicati, copia di una dichiarazione redatta dal soggetto abilitato da cui risultino gli elementi identificativi di tale soggetto, gli estremi di iscrizione all'albo e i dati anagrafici del consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede stesso, nonché il domicilio al quale indirizzare la dichiarazione di recesso prevista dall'articolo 30, comma 6, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58;
- deve consegnare al cliente, al momento del primo contatto, copia della presente comunicazione informativa;
- nel rapporto diretto con la clientela deve adempiere alle prescrizioni di cui al regolamento Consob “intermediari” del 2007;
- con specifico riguardo ai servizi di consulenza in materia di investimenti (o di gestione di portafogli), deve chiedere al cliente od al potenziale cliente informazioni che consentano di valutare l'adeguatezza ai sensi dell'articolo 40 del regolamento Consob “intermediari” del 2007. In particolare il consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede deve chiedere al cliente o potenziale cliente notizie circa:
 - a. la conoscenza ed esperienza in materia di investimenti riguardo a ciascun tipo di strumento o di servizio;
 - b. la situazione finanziaria;
 - c. gli obiettivi di investimento,
- e deve informare il cliente o potenziale cliente che qualora questi non comunichi le notizie di cui ai punti a), b) e c) l'intermediario che fornisce il servizio di consulenza in materia di investimenti o di gestione di portafogli si astiene dal prestare i menzionati servizi;
- con specifico riguardo ai servizi di investimento diversi dalla consulenza in materia di investimenti e dalla gestione di portafogli, deve richiedere al cliente o potenziale cliente informazioni che consentano di valutare l'appropriatezza delle operazioni. In particolare il consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede deve chiedere al cliente o potenziale cliente di fornire informazioni in merito alla sua conoscenza ed esperienza in materia di investimenti riguardo a ciascun tipo di strumento o di servizio;
- non incoraggia un cliente o potenziale cliente a non fornire le informazioni e le notizie di cui sopra;
- deve consegnare al cliente o al potenziale cliente, prima della sottoscrizione del documento di acquisto o di sottoscrizione di prodotti finanziari, copia del prospetto o degli altri documenti informativi, ove prescritti;
- deve consegnare al cliente o al potenziale cliente copia dei contratti e di ogni altro documento da questo sottoscritto;
- può ricevere dal cliente o al potenziale cliente, per la conseguente immediata trasmissione, esclusivamente:
 - a. assegni bancari o assegni circolari intestati o girati al soggetto abilitato per conto del quale opera ovvero al soggetto i cui servizi, strumenti finanziari o prodotti finanziari sono offerti, muniti di clausola di non trasferibilità;
 - b. ordini di bonifico e documenti similari che abbiano come beneficiario uno dei soggetti indicati nella lettera precedente;
 - c. strumenti finanziari nominativi o all'ordine intestati o girati a favore del soggetto che presta il servizio oggetto di offerta;

- nel caso in cui l'intermediario per conto del quale opera non sia autorizzato alla prestazione del servizio di consulenza ovvero qualora il cliente non abbia comunicato le informazioni che rendono possibile la prestazione del servizio di consulenza, non può fornire raccomandazioni presentate come adatte per il cliente o basate sulla considerazione delle caratteristiche del medesimo;
- non può ricevere dal cliente alcuna forma di compenso ovvero di finanziamento;
- non può utilizzare i codici segreti di accesso telematico ai rapporti di pertinenza del cliente o potenziale cliente o comunque al medesimo collegati.

N) DISPONIBILITA' E AGGIORNAMENTI DELLE INFORMAZIONI CONTENUTE NEL PRESENTE OPUSCOLO

Le informazioni di cui sopra sono altresì contenute nel sito "www.hedgeinvest.it". Qualsiasi aggiornamento e modifica delle predette informazioni sarà parimenti reso disponibile sul sito web sopra indicato.

Per ricevuta del presente Fascicolo Informativo

(luogo e data)

(firma del Sottoscrittore)	(firma del 2° Intestatario)	(firma del 3° Intestatario)